

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE – PROVINCIA DI TRENTO
SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI “LABORATORIO PER L'ACQUISIZIONE DEI PRE-REQUISITI
LAVORATIVI” SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13**

TRA

1. la Comunità di Valle delle Giudicarie con sede legale in Tione – Via P. Gnesotti, 2 - C.F. 95017360223 e P. IVA 02148200229, rappresentata per la firma del presente atto dal Responsabile del Servizio socio-assistenziale dott.ssa Michela Fioroni, domiciliata per la carica presso la sede a Tione di Trento, via Padre Gnesotti n. 2, ed a ciò incaricata con atto dispositivo del Presidente della Comunità delle Giudicarie prot. n. 011408/4.3 di data 5 ottobre 2022 fino allo scadere del mandato amministrativo in corso;

E

2. Ente _____, codice fiscale e part. Iva n. _____ con sede legale in _____ – via _____ n. _____, rappresentata per la firma del presente atto da _____ nato a _____ il _____ il quale interviene nel presente atto in qualità Presidente e legale rappresentante della'Ente;

PREMESSO CHE

- con il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. è stato approvato il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, e del conseguente avvio del nuovo regime degli affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali introdotto nell’ordinamento provinciale dalla L.P.13/2007.
- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 7.02.2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.
- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 07.02.2020, sono state approvate le linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e intervento socio assistenziali nella provincia di Trento, ed in particolare l’allegato E “Linee guida in materia di contributi a sostegno dell’offerta di

servizi sociali” individua alla lettera A i contributi per la realizzazione di interventi e progetti previsti dalla legge provinciale sulle politiche sociali 2007 con riferimento ai “servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili”, stabilendo che si intendono tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della LP 13/2007.

- con decreto del Presidente n. 19 di data 25 ottobre 2022 è stato approvato l’atto di indirizzo inerente la procedura di affidamento del servizio “Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi”;
- ai sensi del provvedimento sopra citato per realizzare il servizio “Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi” si intende procedere con l’affidamento di un incarico a un soggetto privato cui sarà erogato un contributo a norma dell’artt. 36 bis, della legge provinciale 13/2007;
- che con il bando prot. n. 12666/22.8.2 di data 4 novembre 2022 per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio di “Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi” sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, l’Amministrazione ha reso le condizioni di affidamento e di svolgimento del servizio, tra cui, in particolare, l’individuazione degli obblighi e degli adempimenti di interesse pubblico da osservare nell’ambito dell’azione sovvenzionata e indetto la procedura per raccogliere le istanze dei soggetti interessati allo svolgimento del servizio;
- la commissione nominata ai sensi del medesimo avviso pubblico con provvedimento del Responsabile n. _____ del _____ il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato le risultanze del lavoro della Commissione appositamente nominata, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti, la concessione del contributo ai sensi dell’art. 36 bis della L.P. 13/2007 a _____

tutto ciò premesso, a far integrante e sostanziale parte della presente convenzione, fra le parti

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto e destinatari del Servizio

1. La presente convenzione disciplina, ai sensi dell’art 12 della L.241/1990 e dell’art. 19 della L.P. 23/1992, la concessione e l’erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto all’art. 36 bis L.P. 13/2007, a copertura delle spese relative del servizio di “Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi”. Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di servizi e interventi da attuare sul territorio della Comunità delle Giudicarie finalizzati all’apprendimento dei pre-requisiti lavorativi, all’acquisizione di abilità pratico-manuali, al potenziamento/sviluppo di capacità e comportamenti adeguati all’assunzione di compiti e mansioni in ambiente lavorativo (puntualità, capacità

di lavorare in gruppo, rispetto delle regole, riconoscimento dei ruoli, etc.), con la prospettiva di un inserimento in contesti lavorativi protetti o nel mercato del lavoro. L'intervento mira al potenziamento della dimensione lavorativa e della dimensione sociale tramite lo sviluppo di competenze trasversali, relazionali e lavorative, anche grazie al supporto di diverse figure tecniche e professionali.

2. Destinatari del servizio sono minori, di norma con età superiore ai 16 anni, giovani, persone con disabilità o adulti in situazione di svantaggio ed emarginazione di età inferiore ai 65 anni, che non presentano i requisiti necessari per accedere al mercato del lavoro, ma che hanno sufficienti capacità e livelli di autonomia per svolgere alcune attività di base e che necessitano di accompagnamento e preparazione prima di poter accedere agli interventi di politica del lavoro e/o nel mercato del lavoro.

3. La Comunità garantisce da alcuni anni, attraverso affidamento a terzi, un Laboratorio in grado di accogliere mediamente 6 persone in contemporanea e a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 16:00. Il soggetto gestore dovrà assicurare almeno la copertura del servizio in essere con conseguente garanzia della continuità assistenziale.

Articolo 2

Qualificazione del servizio come SINEG

1. Il Servizio oggetto del bando è qualificato come Servizio di Interesse Non Economico Generale (SINEG) finanziato tramite contributo ai sensi ai sensi dell'art 36 bis della L.P. n. 13 del 2007 *“contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale, concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato”*.

2. Oltre che dalla presente convenzione che rappresenta i contenuti minimali da garantire, i servizi in oggetto sono disciplinati anche dalle disposizioni contenute nella proposta progettuale presentata dal soggetto gestore in ottica integrativa e migliorativa degli stessi.

3. I Servizi di Interesse Non Economico Generale (SINEG) sono attività economiche (potenzialmente in grado di produrre un utile), di interesse pubblico (rivolte all'assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili), che, senza l'intervento dell'ente pubblico, sarebbero offerte sul libero mercato a condizioni meno favorevoli in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento e accesso universale.

Articolo 3

Attività svolte dal soggetto beneficiario con la collaborazione della Comunità delle Giudicarie

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 saranno realizzati dal soggetto beneficiario _____, secondo le modalità specificate nel bando.

2. In particolare, il soggetto beneficiario assume specifico impegno verso la Comunità delle Giudicarie a

realizzare le attività dettagliate nel progetto, secondo i canoni di massima diligenza e nel rispetto dei principi etici che caratterizzano le azioni sociali svolte dal terzo settore.

3. La Comunità delle Giudicarie, d'altra parte, si impegna ad agevolare secondo buona fede gli interventi progettati ed affidati al soggetto beneficiario _____, garantendo allo stesso il supporto informativo e l'attività di coordinamento necessari perché l'azione sociale progettata si possa inserire proficuamente nel quadro delle politiche sociali esistenti. L'attività di coordinamento sarà realizzata, secondo canoni di leale collaborazione.

Art. 4

Struttura

1. A carico del soggetto gestore è prevista la messa a disposizione della struttura idonea ad accogliere il servizio. Le spese per l'immobile con i conseguenti costi per le utenze e la manutenzione gravano quindi sul soggetto gestore.

2. Il Laboratorio dovrà essere collocato sul territorio della Comunità, deve essere dotato di spazi idonei, accessibili, nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, in cui sia assicurata la mobilità interna.

3. Ai fini di una corretta rendicontazione delle spese sostenute, durante gli orari di apertura del Laboratorio, gli spazi individuati devono essere destinati in via esclusiva a tale servizio.

Art. 5

Finalità perseguite

1. L'intervento mira in primo luogo ad attivare un processo di osservazione e valutazione dell'utente rispetto alle potenzialità possedute, alla tenuta, alla motivazione ed alle risorse proprie.

2. In secondo luogo, attraverso le attività svolte nel Laboratorio, si mira al potenziamento della dimensione lavorativa e sociale dell'utente tramite lo sviluppo di competenze emotive, relazionali, trasversali e lavorative per riuscire ad affrontare al meglio le esigenze ed i cambiamenti che si presentano nella vita quotidiana e nel contesto lavorativo.

3. Possono essere attivate iniziative di tirocinio esterne al Laboratorio per lo sviluppo di competenze sociali e tecniche. In questo caso si individuano le condizioni organizzative e formative favorevoli all'apprendimento.

Art. 6

Attività

1. Al fine di perseguire le finalità indicate nel precedente art. 5, il soggetto gestore svolge almeno le seguenti attività:

- attività manuali che comportano la manipolazione e/o la produzione di manufatti volte ad acquisire abilità tecnico-pratiche
- attività educative finalizzate al potenziamento di competenze sociali e lavorative (es.: riconoscimento delle regole, autonomia, puntualità, impegno, concentrazione, manualità, capacità di relazione, etc.) e del loro mantenimento;
- attività di accompagnamento nell'ambito di progetti di inserimento protetto nel mondo del lavoro (tirocinio formativi, etc.);
- attività di orientamento, formazione.

Art. 7

Titolarietà della presa in carico

1. Titolare della presa in carico degli utenti inseriti nel Laboratorio è il Servizio socio assistenziale della Comunità. Per eventuali utenti residenti in ambiti territoriali diversi la titolarità resta di competenza dell'Ente inviante.
2. La valutazione in merito alla pertinenza del servizio avviene attraverso un processo che vede la partecipazione dell'utente, dei familiari, della rete dei Servizi coinvolti.

Art. 8

Modalità di accesso

1. L'accesso al servizio da parte dell'utente avviene su domanda della persona interessata o dell'esercente la tutela, rivolta in qualsiasi momento dell'anno al Servizio socio assistenziale della Comunità.
2. Il servizio è attivato in base alla disponibilità di posti.
3. Per un periodo di tempo limitato (non superiore ai tre mesi), il soggetto gestore procede all'osservazione e valutazione dell'utente.

Art. 9

Piano di Inserimento Lavorativo

1. Trascorso il periodo di osservazione, il soggetto gestore elabora e condivide con l'utente, con il Servizio socio assistenziale e con gli altri eventuali Servizi coinvolti il Piano di Inserimento Lavorativo (di seguito Piano).
2. Il soggetto gestore monitora nel tempo l'inserimento e predispone le relazioni e incontri periodici di verifica.

Art. 10

Durata e conclusione del progetto

1. Il Piano ha una durata variabile in relazione alle potenzialità e risorse del singolo utente, ma di norma non supera i 36 mesi, fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo, in considerazione di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto previsto nel Piano.
2. La durata viene rivalutata almeno ogni 12 mesi.
3. La conclusione del servizio è concordata con i Servizi coinvolti e con l'utente al raggiungimento degli obiettivi previsti o a seguito di una valutazione di transizione verso altri interventi alternativi.

Art. 11

Personale

1. Le figure professionali che devono essere coinvolte nel Laboratorio sono specificatamente dettagliate nel Catalogo a cui si rimanda.
2. Normalmente il rapporto operatori/educatori è di 1/5 per servizi rivolti a utenti adulti, e di 1/3 per i servizi rivolti a minori/giovani.
3. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza.
4. Il soggetto gestore nomina un soggetto referente per il Laboratorio, responsabile delle regolare esecuzione delle attività e del coordinamento complessivo a cui spetta anche il compito di mantenere i rapporti con il referente del Servizio socio assistenziale della Comunità e con gli operatori amministrativi dello stesso.

Art. 12

Clausola sociale

1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 32 della l.p. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione dei servizi, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente alle unità di personale di cui alla Tabella pubblicata unitamente al bando con funzioni educative o di coordinamento, già impiegati nei Servizi oggetto del contributo e comunque entro il limite indicato all'art. 13. Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro - esistenti al 30 giugno 2022. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Comunità si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 13

Trattamento e requisiti del personale

1. Per lo svolgimento delle attività del Servizio il Soggetto gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità, assicura la presenza di personale a diretto contatto con l'utenza e di coordinamento, in numero sufficiente a garantire il regolare e qualificato svolgimento del servizio affidato.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 12, il Soggetto gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020 e l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 12, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con i minori, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalla scheda 7.1 del catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo medesimo.
6. A tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con l'utenza, ivi compreso il personale assunto prima del 7 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 del Regolamento).
7. Il soggetto gestore assicura:
 - a) la formazione professionale e l'aggiornamento del proprio personale, nonché un'adeguata supervisione tecnica;

b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;

c) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;

d) la conoscenza e il rispetto da parte del proprio personale della normativa in materia di gestione dei dati per la tutela della privacy.

8. Il soggetto gestore, al fine di garantire costanti e precisi riferimenti relazionali agli utenti deve limitare al massimo sostituzioni ed avvicendamenti del personale.

9. Il Soggetto Gestore è tenuto a dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto Gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

Art. 14

Sicurezza

1. E' obbligo del soggetto gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Il Soggetto gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti che sono a suo carico.

2. La spesa per la fornitura degli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) per i destinatari dei servizi in oggetto è a carico del soggetto gestore così come per il personale dipendente dello stesso Soggetto gestore dedicato al servizio.

3. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 secondo le norme, tempo per tempo, vigenti.

Art. 15

Borsa-lavoro ed entrate del soggetto gestore

1. E' prevista l'erogazione di una borsa-lavoro quale strumento educativo formativo utile per potenziare la motivazione, promuovere l'autonomia della persona e favorire l'assunzione del ruolo lavorativo e riconoscere l'impegno della persona.

2. Nella gestione del Laboratorio, come previsto dal Catalogo, è presente una necessaria quota di autofinanziamento derivante dalle attività realizzate e dall'apporto di altre risorse.

Art. 16

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata triennale che decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2025.

Art. 17

Importo e tempistica liquidazione del contributo

1. Il piano finanziario ammesso a contributo definisce l'importo massimo annuo del finanziamento concesso a rimborso delle spese sostenute per la gestione dei servizi in oggetto.
2. La domanda di liquidazione del contributo, di cui al comma 1 per il periodo 1.1.2023 – 31.12.2025, verrà così suddivisa:
 - a) 25% quale acconto complessivo del contributo annuale entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - b) 35% su richiesta di fabbisogno entro il 30 settembre di ciascun anno;
 - c) 40% entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento su presentazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 14 del Bando e delle eventuali entrate conseguite inerenti i servizi.

Art. 18

Modalità di presentazione della domanda di liquidazione

1. Alla richiesta di saldo annuale prevista nel precedente art. 17 comma 2 , deve essere allegata:
 - una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente (contenente anche i principali dati statistici relativi alle attività svolte) e sui risultati raggiunti in linea con gli obiettivi e le azioni definite nella proposta progettuale;
 - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta che per lo svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione non ha fruito di altre agevolazioni;
 - il rendiconto annuale con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante in cui si attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le spese indicate nel rendiconto. Tale dichiarazione deve essere effettuata secondo le modalità previste nell' art.4, comma 1, lett. d) del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg a cui si rimanda. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, il Soggetto gestore può presentare copia di tutti i documenti di spesa quietanzati e/o altri documenti di valore equivalente. Relativamente agli immobili utilizzati per l'erogazione del servizio è necessario presentare copia dell'eventuale contratto di locazione, qualora presente, unitamente alla documentazione comprovante le relative spese.
 - una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si attesti l'imputabilità delle spese effettivamente sostenute all'esercizio finanziario a cui si riferisce la domanda di saldo;
2. Il soggetto gestore si impegna inoltre a fornire, appena disponibile, copia semplice del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario per tutto il periodo di durata del contributo. Se il soggetto gestore svolge ulteriori attività, dalla sua contabilità devono risultare i costi ed i ricavi relativi alle distinte attività, allo scopo di assicurare che nessuna compensazione sia concessa per attività diverse dai servizi oggetto della Convenzione.

3. La Comunità può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nel rendiconto.

4. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute per i servizi oggetto della presente Convenzione nel periodo di durata della Convenzione stessa. Le spese riguardanti il pagamento di utenze, polizze, canoni o altre a pagamento periodico o differito sono ammesse in quota parte, nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di attività risultante dal progetto, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione indicato ed incluse nella rendicontazione medesima.

5. Il Soggetto gestore che non presenta la documentazione sopra indicata, si intende rinunciatario al contributo stesso.

Art. 19

Modalità di liquidazione del contributo

1. La liquidazione di ogni quota di contributo alle scadenze indicate nel precedente art. 17 comma 2, è disposta previo accertamento della regolare esecuzione dei servizi in oggetto, secondo le modalità previste dal vigente D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg e nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nello stesso articolo.

2. La liquidazione annuale del saldo prevista nell'art. 17 comma 2 lett. c) si basa sulla spesa attestata nel rendiconto annuale e tiene conto delle anticipazioni di contributo già concesse.

3. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo già concesso, quest'ultimo è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcuna sovra-compensazione e si procede al recupero delle maggiori somme erogate, aumentate degli interessi calcolati al tasso legale, se dovuti, a decorrere dalla data di addebito da parte della Comunità sino alla data dell'effettivo versamento.

4. Nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore alla spesa ammessa rimane invariato l'importo del contributo concesso e stabilito nel piano finanziario approvato.

Art. 20

Variazioni al piano finanziario ed alla proposta progettuale

1. Le variazioni al piano finanziario ed alla proposta progettuale ammessi a contributo devono essere preventivamente autorizzate dalla Comunità e non devono essere tali da modificare la natura e le finalità dei servizi oggetto della presente Convenzione.

2. Qualora le modifiche siano autonomamente introdotte dal Soggetto gestore prima che lo stesso abbia ricevuto l'autorizzazione, le stesse devono intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed onere del Soggetto stesso.

3. Le variazioni al piano finanziario che comportano una ridefinizione in minus della spesa comportano la rideterminazione del contributo concesso.

4. La Comunità provvede alla rideterminazione del contributo riconosciuto in presenza di particolari e motivate circostanze non dipendenti dall'inerzia del Soggetto gestore.

Art. 21

Controlli

1. Nel caso in cui il soggetto gestore presenti il rendiconto annuale previsto nell'art. 19 sulla base di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la Comunità provvede ad effettuare dei controlli a campione pari ad un minimo del 10%, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. Delle operazioni di controllo è redatto apposito verbale da conservare unitamente alla documentazione controllata.

2. Al fine di consentire il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato, il soggetto gestore ha l'obbligo di conservare la documentazione concernente le spese sostenute per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento; in caso di smarrimento della documentazione è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentano di procedere comunque alle verifiche di competenza.

3. Ai fini del controllo di cui al comma 2, il soggetto gestore è tenuto, qualora richiesto, ad esibire la documentazione relativa alle spese sostenute. La mancata esibizione della documentazione richiesta comporta, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, la revoca del contributo concesso, salvo che siano prodotti elementi di riscontro che consentano di effettuare comunque le necessarie verifiche.

4. Qualora dal controllo effettuato emergano la mancanza di requisiti o di presupposti per la concessione del contributo ovvero elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento all'interessato si procede alla revoca totale o parziale del contributo e alla denuncia di eventuali reati commessi all'autorità giudiziaria.

5. Prima dell'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo, qualora il Soggetto gestore rilevi la presenza di irregolarità od omissioni sulle dichiarazioni presentate, lo stesso può provvedere alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni medesime.

Art. 22

Obblighi del Soggetto gestore

1. Il Soggetto gestore:

- prima dell'avvio delle attività oggetto della presente Convenzione, il Soggetto gestore che ha presentato domanda in forma associativa ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. c) del Bando, si impegna a costituire la forma prescelta, pena la decadenza del contributo.
- garantisce la realizzazione degli interventi e delle attività descritti nella presente Convenzione e nella proposta progettuale presentata;
- mette a disposizione gli spazi in modo esclusivo, necessari per lo svolgimento degli interventi e delle attività oggetto della Convenzione;
- provvede all'acquisto dei beni di consumo e degli altri prodotti necessari per lo svolgimento degli interventi e delle attività, si occupa della manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli impianti eventualmente installati;
- sostiene le spese relative ai consumi dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas e del telefono inerenti lo svolgimento degli interventi e delle attività in oggetto;
- fornisce alla Comunità le informazioni richieste necessarie per il monitoraggio e la valutazione dei singoli interventi e delle attività;
- stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio;
- riporta, su qualsiasi documento o materiale informativo/promozionale relativo alla realizzazione del progetto, il logo della Comunità e la seguente dicitura "Questa iniziativa è finanziata dalla Comunità delle Giudicarie";
- pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;
- rispetta le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento della Comunità rinvenibili sul sito istituzionale, dal momento dell'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento del servizio, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 23

Rimodulazioni del servizio o sospensioni temporanee

1. Nel caso di sospensione o rimodulazione del servizio, il Soggetto gestore ne dà immediata comunicazione alla Comunità e concorda con la stessa le modalità organizzative.
2. Nel caso della sospensione temporanea per ragioni non imputabili al Soggetto gestore, è erogata anche la quota di contributo relativa al periodo di sospensione. Diversamente, qualora la sospensione delle attività sia imputabile al Soggetto gestore la quota di contributo relativa al periodo di sospensione non è erogata.

Art. 24

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla concessione di contributo per la gestione dei Servizi di cui alla presente convenzione, Titolare del trattamento è la Comunità delle Giudicarie, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dei Servizi oggetto di contributo, il Soggetto Gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Comunità, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del Soggetto Gestore dei Servizi, deve avvenire esclusivamente in ragione dei Servizi oggetto di contributo. Pertanto, con la stipula della presente convenzione, il Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata della presente convenzione e si considera revocata a completamento della gestione dei Servizi.
3. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento dell'incarico di Responsabile del trattamento dei dati sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

Art. 25

Vicende soggettive del Soggetto gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 26

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto gestore decade dal contributo in caso di:

- a) il provvedimento di non accoglimento della domanda di accreditamento definitivo ad operare in ambito socio-assistenziale in base a quanto stabilito dal Regolamento;
- b) il mancato rispetto di quanto previsto all'art 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
- c) la decadenza dall'accREDITamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
- d) la mancanza di requisiti o di presupposti per la concessione del contributo emersi a seguito delle operazioni di controllo previste dall'art. 21, comma 4 della Convenzione;
- e) la violazione accertata di disposizioni penali e amministrative nello svolgimento delle attività del progetto;
- f) la mancata costituzione della forma associativa indicata prima dell'avvio delle attività oggetto della presente Convenzione se prevista in caso di domanda in forma associativa ai sensi dell'art. 6 del bando;

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. In caso di revoca del contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Comporta la revoca dal contributo anche la mancata esibizione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 21 comma 3 della Convenzione.

5. La revoca totale o parziale è disposta anche in caso di inosservanza degli Obblighi di Servizio Pubblico previsti dalla presente Convenzione in dipendenza della gravità dell'inadempimento.

6. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto gestore si obbliga a mettere a disposizione gratuitamente la struttura e il personale dedicato al Servizio alla Comunità o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto gestore.

7. In tutti i casi previsti ai precedenti commi, il Soggetto gestore è tenuto a restituire le somme già percepite per il periodo oggetto di decadenza, rinuncia o revoca, eventualmente maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale e calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell'effettivo rimborso.

Art. 27

Monitoraggio del Servizio e revisione

1. La Comunità e il Soggetto gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.
2. La presente Convenzione può essere soggetta a revisione, con la periodicità stabilita di comune accordo tra le parti.
3. In caso di variazioni del Servizio collegate direttamente o indirettamente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o ad altre situazioni di emergenza non prevedibili, si applica quanto previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.

Art. 28

Norma finale

1. Per quanto non specificato nella presente Convenzione relativamente alle modalità dettagliate di erogazione del servizio si fa riferimento al contenuto del bando e della proposta progettuale presentata dal Soggetto gestore
2. Ai fini interpretativi nel caso di contrasto tra i contenuti della Proposta progettuale e la presente Convenzione prevalgono le disposizioni della Convenzione

Art. 29

Controversie

1. Eventuali controversie non definite in via bonaria saranno devolute alla competenza del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Art. 30

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 31

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

dott.ssa Michela Fioroni

soggetto beneficiario _____.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.